

**COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI**

**P.R.P.C. -P.I.P. zona D2.2. via Comugne-via Zefin**

**VARIANTE N.2**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VAS**



Arch. Fabiana Brugnoli

## **Indice**

1. Premessa
  - 1.1 Scopo del documento
  - 1.2 Contenuti e struttura del documento
  
2. Descrizione sintetica della variante
  - 2.1 Valutazione degli impatti
  
3. Identificazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma
  
4. Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006
  
5. Conclusioni

## **1. Premessa**

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

Il Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della direttiva europea è stato modificato, per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13/02/2008. L'art. 35 del nuovo Decreto, recante *“Disposizioni transitorie e finali”*, prevede che fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 dispone che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma). Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono *“automaticamente”* soggetti alla procedura di Vas, sono da assoggettare alla procedura di verifica di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'Allegato 1 Parte II della Direttiva 2001/42/CE.

Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia.

### **1.1 Scopo del documento**

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica.

Per la variante in esame la Giunta Comunale, individuata come autorità competente, dovrà valutare ai sensi della L.R.16/2008 art. 4 comma 3 se le previsioni derivanti dall'approvazione della stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente sulla base della presente relazione di verifica di assoggettabilità.

---

<sup>1</sup> Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

## 1.2 Contenuti e struttura del documento

Il presente rapporto è redatto con riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del Decreto Legislativo 152/2006 e comprende una descrizione della variante e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dalla sua attuazione. I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell'Allegato 1 della parte II del decreto legislativo 152/2006.

## 2. Descrizione sintetica della variante

La variante riguarda una parziale modifica delle norme di attuazione del PIP/PRPC denominato " via Comugne – via Zefin " con contestuale modifica , in forza dell' art.63 quater ( *Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR*) comma 1 lett. c) della L.R. 5/ 2007 s.m.i., dell'art. 25 (*ZTO D2.2 - D2.3/H2.3: Insediamenti industriali-artigianali e Insediamenti artigianali-commerciali di nuovo impianto*) delle Norme di attuazione del PRGC

L'art.6 " Destinazione "della Normativa del PRPC -PIP che recita :  
*"Gli interventi riguardano le opere di urbanizzazione e l'utilizzazione edilizia per funzioni "industriali-artigianali "privilegiando l'insediamento di attività a ridotto impatto ambientale ed escludendo quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 216 TU delle leggi sanitarie e tutti i tipi di lavorazione chimica, galvanica e conciararia."*

viene come di seguito riformulato:

*L'insediamento di attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 216 TU delle leggi sanitarie e di tutti i tipi di lavorazione chimica, galvanica e conciararia resta subordinato al preventivo parere dell'ASS.*

L'art.25 (*ZTO D2.2 - D2.3/H2.3: r Insediamenti industriali-artigianali e Insediamenti artigianali-commerciali di nuovo impianto*) al paragr "Destinazione " il secondo comma che recita :

*"Sono escluse le attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 216 TU delle leggi sanitarie e tutti i tipi di lavorazione chimica, galvanica e conciararia. Per attività diverse da quelle menzionate obbligatorio il preventivo parere dell'ASS."*

viene come di seguito riformulato:

*"L'insediamento di attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 216 TU delle leggi sanitarie e di tutti i tipi di lavorazione chimica, galvanica e conciararia resta subordinato al preventivo parere dell'ASS."*

Le modifiche proposte sono apportate per consentire una preventiva valutazione nel merito rispetto alle caratteristiche specifiche delle singole attività produttive .

Poiché , ai sensi dell'art. 216 del T.U. gli insediamenti che possono essere pericolosi per la salute degli abitanti , divisi in due classi , sono ammissibili a determinate condizioni pare corretto non vietare in assoluto tali attività ma subordinarne l'insediamento oltre che all'ovvio rispetto delle condizioni di legge ad un preventivo Parere dell'Azienda Sanitaria .

Le attività produttive diverse da quelle elencate sono già soggette ai procedimenti preventivi in materia ambientale e pertanto l'obbligo del preventivo parere dell'Azienda Sanitaria risulta superfluo.

## **2.1 Valutazione degli impatti**

Non sono rilevabili impatti conseguenti agli interventi in programma in quanto l'azione di variante introduce l'obbligo del parere preventivo dell'ASS e resta garantita la compatibilità sanitaria e ambientale degli interventi .

### **3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma**

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali.

**Aria** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Acqua** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Suolo** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Rischi naturali** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Natura e biodiversità** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le interessate dalle azioni di variante sono interne ad ambiti antropizzati e distanti dai siti ;

**Rifiuti** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Rumore** - non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Energia** - non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Paesaggio** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Popolazione;** non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma ;

**Patrimonio culturale/architettonico/archeologico** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma ;

#### **4 . Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006**

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*  
I contenuti della variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale generale.
- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*  
I contenuti della variante non influenzano altri piani e programmi.
- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*  
Le modifiche apportate dalla variante non sono relazionabili con temi generali in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.  
La variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*  
I contenuti della variante, per la loro natura ed entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*  
I contenuti della variante, per la loro natura ed entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*  
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante quali l'aumento del consumo di suolo, l'incremento delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l'alterazione del paesaggio, l'aumento di consumi idrici ed energetici risultano non significativi .
- *natura transfrontaliera degli effetti,*  
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente*  
I contenuti della variante non determinano rischi per la salute umana o per l'ambiente.

- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*

L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'ambito comunale.

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
- *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

Le aree potenzialmente interessate dalla variante non presentano valori né vulnerabilità.

- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Il territorio del Comune di Gemona del Friuli è interessato dai seguenti siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale:

- SIC IT 3320013 – Lago Minisini e Rivoli Bianchi in comune di Gemona
- SIC IT 3320012 – Prealpi Giulie Settentrionali nei comuni di Venzone e di Lusevera
- SIC IT 3320021 – Torbiera di Casasola e Andreuzza nel comune di Buia
- SIC IT 3320015 – Valle del Medio Tagliamento nei comuni di Osoppo e Trasaghis

Le variazioni proposte interessano aree esterne e distanti dai siti, non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali o alterare in senso negativo il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.



## **5. Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n.2 del PIP/PRPC denominato “ *via Comugne – via Zefin* “ con contestuale modifica , in forza dell’ art.63 quater della L.R. 5/ 2007 s.m.i., dell’art. 25 (*ZTO D2.2 - D2.3/H2.3: Insediamenti industriali-artigianali e Insediamenti artigianali-commerciali di nuovo impianto*) delle Norme di attuazione del PRGC del comune di Gemona del Friuli non sia necessario procedere con l’applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” in quanto essa:

1. non determina aumenti né del carico insediativo né del consumo di suolo ;
2. non determina effetti significativi sull’ambiente;
3. non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006;
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.